



FON.TE. – FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO (COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI)

DOCUMENTO SULLA “RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA – RITA”

FINALITA’

La finalità della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (in forma abbreviata, RITA) è quella di offrire, tramite le forme pensionistiche complementari, un sostegno finanziario agli iscritti che sono prossimi al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia e che hanno i requisiti previsti dalla normativa.

La RITA è stata introdotta dall’art. 1 comma 168 lett. a) della legge 205/2017 (Legge di bilancio per il 2018) che ha modificato le previsioni di cui all’art. 11, comma 4, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e ha aggiunto i nuovi commi 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinqies*.

DESTINATARI

La prestazione è su base volontaria ed è riservata ai soli iscritti alle forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, sia dipendenti privati che dipendenti del settore pubblico.

La RITA spetta ai “lavoratori” (titolari di reddito di lavoro) che hanno cessato l’attività lavorativa o che siano rimasti inoccupati per il periodo ivi stabilito unitamente agli altri requisiti.

REQUISITI

I requisiti che gli aderenti devono possedere per ottenere la Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) di cui all'art. 11 comma 4 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono i seguenti:

- a) Cessazione dell'attività lavorativa;
- b) Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa;
- c) Maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA, di un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
- d) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005).

I requisiti che gli aderenti devono possedere per ottenere la Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) di cui all'art. 11 comma 4-*bis* del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono i seguenti:

- a) Cessazione dell'attività lavorativa;
- b) Inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore a ventiquattro mesi;
- c) Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine di cui alla lett. b);
- d) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005).

OGGETTO E MODALITA' DI EROGAZIONE

La RITA consiste nell'erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto dall'aderente.

La RITA è erogata dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

La forma pensionistica complementare è competente a procedere direttamente alla erogazione della RITA.

Il montante accumulato impegnato a titolo di RITA continuerà ad essere mantenuto in gestione dalla forma pensionistica complementare.

Salvo diversa volontà dell'iscritto, da esprimersi al momento della richiesta, detto montante sarà riversato nel Comparto più prudente del Fondo (Garantito).

Durante l'erogazione della RITA l'iscritto potrà esercitare la facoltà di cambiare il comparto di investimento del montante a ciò destinato, secondo le modalità definite.

La periodicità del frazionamento è trimestrale.

Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione finanziaria dello stesso.

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'iscritto conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita a valere sulla porzione residua di montante individuale.

L'iscritto potrà esercitare la facoltà di revocare l'erogazione della RITA.

In caso di premorienza dell'iscritto in corso di percezione di RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato secondo la normativa in materia vigente (art. 11, comma 3, del D.Lgs. 252/2005 e art. 10, commi 3-ter e 3-quater del D.Lgs. 124/1993).

Alla RITA si applicano i medesimi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall'art. 11, comma 10, del D.Lgs. 252/2005.

PAGAMENTO DELLA RITA

Il pagamento della RITA può avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario. È onere dell'aderente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dell'IBAN.

CONTRIBUZIONI E/O VERSAMENTI AGGIUNTIVI

Indipendentemente dal montante destinato all'erogazione a titolo di RITA (parte della posizione o l'intera posizione), eventuali contribuzioni e/o versamenti aggiuntivi successivi all'attivazione della RITA costituiscono posizione individuale a sé stante distinta da quella destinata all'erogazione della RITA.

REVOCA DA PARTE DELL'ISCRITTO

Nel caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

La RITA può essere altresì revocata su richiesta dell'aderente da formularsi per tramite della relativa modulistica.

La revoca comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

COSTI

Le spese relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi sono le seguenti:

- 1) una tantum in cifra fissa per l'attivazione, pari ad € 0
- 2) periodiche in cifra fissa per l'erogazione, pari ad € 0
- 3) una tantum in cifra fissa per la revoca, pari ad € 10

Inoltre, anche a coloro che percepiscano la Rendita integrativa temporanea anticipata (indipendentemente dal fatto che abbiano destinato l'intera posizione individuale a titolo di RITA e/o che effettuino o meno versamenti contributivi in corso d'anno) si applicano le spese da sostenere durante la fase di accumulo direttamente a carico dell'aderente (c.d. quota associativa) secondo le casistiche e le modalità esplicitate nella Scheda dei Costi (Nota Informativa – Sezione I – Informazioni chiave per l'Aderente).

TRATTAMENTO FISCALE

Per quanto concerne il trattamento fiscale applicato alla RITA si rinvia al Documento sul regime fiscale.

INFORMAZIONI

L'informativa sulle rate erogate è fornita su base annuale mediante la Comunicazione periodica.

MODALITA' DI RICHIESTA

Per attivare la RITA l'iscritto deve compilare l'apposito Modulo che è pubblicato sul sito internet del Fondo, seguendo le relative istruzioni e producendo la documentazione richiesta che non sarà restituita.

La domanda completa deve essere spedita a mezzo raccomandata A/R alla sede del Fondo (Via Marco e Marcelliano 45, C.A.P. 00147 – Roma – RM).

MODALITA' DI REVOCA

Per revocare la RITA l'iscritto deve compilare l'apposito Modulo che è pubblicato sul sito internet del Fondo, seguendo le relative istruzioni e producendo la documentazione richiesta che non sarà restituita.

La domanda completa deve essere spedita a mezzo raccomandata A/R alla sede del Fondo (Via Marco e Marcelliano 45, C.A.P. 00147 – Roma – RM).

AGGIORNAMENTI E MODIFICHE

La disciplina interna applicata alla RITA, il presente Documento e la modulistica / istruzioni possono essere liberamente ed autonomamente oggetto di aggiornamento e/o modifica da parte del Fondo Fon.Te..

Tali aggiornamenti e/o modifiche possono riguardare e/o estendersi e/o applicarsi anche alle Rendite già accettate e/o in corso di erogazione, senza che ciò comporti oneri e/o obblighi di qualsiasi tipo e/o natura a carico del Fondo nei confronti dei soggetti di riferimento, ivi inclusi i percettori/beneficiari, gli aderenti e/o potenziali aderenti.

VERIFICHE

Il Fondo ha sempre diritto di:

- richiedere all'aderente tutta la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni rese;
- richiedere ulteriore documentazione e/o informazioni precedentemente, durante o successivamente l'erogazione della prestazione;
- non accettare e/o non erogare, sospendere o revocare la RITA qualora l'aderente non integri compiutamente le richieste del Fondo di cui ai punti precedenti.